



Regolamento Comitato Nazionale Allenatori

PARTE PRIMA COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 / FUNZIONI E SEDE

Il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) è un organismo federale di settore della Federazione Italiana Pallacanestro preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, coordinamento ed organizzazione dei Formatori, degli Allenatori e dei Preparatori Fisici ed assolvere, nell'ambito delle proprie competenze, i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Federale della F.I.P.

La sede del C.N.A. è istituita presso la sede Federale.

Art. 2 / COMPOSIZIONE

Il C.N.A. è composto da:

- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile Tecnico.

Per garantire il miglior funzionamento dell'organismo è facoltà del Consiglio Direttivo istituire delle Commissioni, definendone le attribuzioni con susseguente nomina dei componenti.

Art. 3 / IL PRESIDENTE

Il Presidente del C.N.A. è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

Art. 4 / COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consiglio Direttivo e soprintende l'attività del C.N.A. garantendone il normale funzionamento. Ha inoltre il compito di:

- adottare per motivi particolari ed urgenti e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella sua prima riunione utile;
- sentito il parere del Consiglio Direttivo, esprimere l'orientamento generale sull'attività del C.N.A.;
- proporre al Consiglio Direttivo le linee generali dell'attività del C.N.A.;
- prospettare argomenti di carattere generale concernenti il funzionamento degli organi periferici.
- fissare data, orario, sede e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima;
- invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti di altri Organi Federali o Associazioni riconosciute dalla F.I.P. o Allenatori o Preparatori Fisici che possano dare un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5 / COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo del C.N.A. è composto da:

- Il Presidente
- n.3 Consiglieri, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.N.A.;
- Il Responsabile Tecnico del C.N.A.;
- Il Consigliere federale in rappresentanza degli allenatori professionisti;
- Il Consigliere federale in rappresentanza degli allenatori non professionisti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 3 volte all'anno e comunque tutte le volte che ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del C.N.A.

Il C.N.A. può avvalersi di collaboratori esterni, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Consiglio Federale per l'attuazione dell'attività programmata dal Consiglio Direttivo e di quanto necessario per il buon funzionamento del comitato.

Il Consiglio Direttivo del C.N.A., ha il compito di:

- redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
- curare il reclutamento e l'inquadramento degli Allenatori e dei Preparatori Fisici disciplinando la loro attività e migliorando la loro preparazione tecnica con tutte le iniziative giudicate necessarie al conseguimento dello scopo;
- segnalare al Consiglio Federale gli Allenatori da insignire della qualifica di Allenatore Benemerito e Allenatore Benemerito d'Eccellenza;
- designare gli elementi ritenuti idonei ad eventuale collaborazione tecnico-organizzativa con altri Organismi federali;
- emanare annualmente le disposizioni relative al tesseramento;

- aggiornare l'elenco dei tesserati;
- approvare o respingere le proposte provenienti dalle strutture periferiche FIP nei riguardi delle Commissioni regionali e provinciali del C.N.A.
- valutare istanze e casi eccezionali previa presentazione da parte dei tesserati di documentata motivazione, per il rilascio della tessera gare.

Art. 6/IL RESPONSABILE TECNICO DEL C.N.A.

E' il Tecnico nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente C.N.A. per stabilire l'indirizzo tecnico della formazione e l'aggiornamento dei tesserati.

Art. 7 / DURATA IN CARICA E DOVERI

La durata delle cariche ed i doveri sono disciplinati dagli artt.81 e 87 del Regolamento Organico della F.I.P.

PARTE SECONDA ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 8 / COMITATI PERIFERICI

L'attività tecnica periferica si estrinseca nell'attuazione dei programmi predisposti dal C.N.A. attraverso l'azione che ogni comitato periferico F.I.P. assolve nelle aree di rispettiva giurisdizione, ed è promossa ed organizzata dai Comitati Regionali e Provinciali che si avvalgono, per la parte di loro competenza, delle:

- Commissioni Regionali Allenatori;
- Commissioni Provinciali Allenatori.

Art. 9 / COMMISSIONE REGIONALE ALLENATORI

La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da 2 membri, di cui uno è Formatore Nazionale, proposti dal Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.A.

Il Presidente e i componenti devono essere tesserati C.N.A.

La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:

- controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i propri compiti generali, realizzando i programmi del C.N.A.;
- raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati , trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del C.N.A.;
- attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal C.N.A.;
- coordinare ed organizzare i corsi per Allenatore di Base.

indire coordinare ed organizzare riunioni o clinic regionali facenti parte del Programma di Aggiornamento e registrare la presenza degli allenatori.

Art. 10 / COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI

La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due membri proposti dal Consiglio Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.A.

Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati C.N.A.

La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal C.N.A., ed in particolare:

a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;

b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;

c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;

d) organizzare i corsi per Allievi Allenatori.

Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.

Art. 11 / DURATA DEL MANDATO

Il mandato delle Commissioni Regionali e Provinciali, nominate dal Consiglio Direttivo del C.N.A., è di un quadriennio olimpico.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del C.N.A. con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.

PARTE TERZA

CATEGORIA DEI TESSERATI, INQUADRAMENTO, ITER DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 12 / QUALIFICA DI ALLENATORE (del. n.357 C.F. 06/05/2006 – del n.35 C.F. 17 e 18/07/2009)

La qualifica di Allenatore viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.

I tesserati come Allenatori possono essere cittadini italiani e stranieri.

I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del C.N.A., i tesserati vengono classificati in:

- Allenatore Benemerito di Eccellenza
- Allenatore Benemerito
- Allenatore Nazionale
- Allenatore
- Allenatore di Base
- Allievo Allenatore
- Preparatore Fisico
- Formatori

Art. 13 / QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO

La qualifica di Preparatore Fisico viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in

base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo C.N.A.

I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri.

I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Art. 14 / ALLENATORI BENEMERITI

I tecnici tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti.

Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza.

Art. 15 / ALLENATORI BENEMERITI DI ECCELLENZA

I tesserati già "Allenatori benemeriti" e che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio Federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio Federale nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio Federale riterrà degni di attenzione.

Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza.

Vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del C.N.A.

Art. 16 / ALLENATORE NAZIONALE

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto l'abilitazione ad Allenatore Nazionale potranno allenare ed essere iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale.

E' richiesta la qualifica di Allenatore Nazionale per allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per le squadre partecipanti ai campionati professionistici, A Dilettanti e A1 Femminile.

Per detti campionati la medesima qualifica è richiesta anche per il 1° Assistente.

Art. 17 / ALLENATORE

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale non superiore alla Serie B Dilettanti e A2 Femminile e per i campionati giovanili maschili d'eccellenza.

Art. 18 / ALLENATORE DI BASE

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore di Base potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale di competenza degli organi territoriali,

esclusi i campionati giovanili maschili d'eccellenza (circ. C.N.A.)

Art. 19/ ALLIEVO ALLENATORE

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e solo in qualità di "1° Assistente" per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza, fino alle fasi finali gestite dal Settore Giovanile.

Art. 20 / ALLENATORE DI SOCIETA' NEO PROMOSSA

Le società neo promosse potranno, per il solo anno successivo alla promozione, tesserare come proprio Allenatore il tecnico che ha allenato la squadra promossa anche se privo della qualifica richiesta.

Per i campionati professionistici, A Dilettanti e A1 Femminile la stessa deroga vale anche per il 1° assistente.

Art. 21 / FORMATORE

Il Formatore è un tesserato CNA che ha acquisito la relativa qualifica attraverso specifici percorsi formativi.

I Formatori si distinguono in *Formatori Territoriali* e *Formatori Nazionali*.

I Formatori Territoriali si distinguono in due categorie:

- Formatore Territoriale di 1° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso allievo allenatore ed il ruolo di assistente istruttore nel corso allenatore di base;
- Formatore Territoriale di 2° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso allievo allenatore e nel corso allenatore di base ed il ruolo di assistente istruttore nel corso allenatore.

Il Formatore Nazionale può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso allievo allenatore, allenatore di base ed allenatore.

Art. 22 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI

Gli atleti e le atlete che hanno cessato definitivamente l'attività, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche C.N.A. La domanda può essere presentata nell'anno sportivo successivo alla dichiarazione di effettiva cessazione dell'attività, versando le relative tasse d'esame secondo i seguenti criteri:

- **ALLENATORE DI BASE:** chi ha militato per almeno *otto anni* nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile è ammesso direttamente a sostenere il relativo esame;

- **ALLENATORE:** chi ha militato per almeno *otto anni* nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile ed ha conseguito almeno *cinquanta presenze* a referto gara nella massima rappresentativa Nazionale è ammesso direttamente a frequentare il secondo anno di corso e successivamente a sostenere il relativo esame;

- **ALLENATORE NAZIONALE:** chi ha militato per almeno *otto anni* nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno *venticinque presenze* a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame.

I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal C.N.A.

Art. 23/ L'ITER DI FORMAZIONE DEL C.N.A.

Ogni anno il Consiglio Direttivo del C.N.A., su proposta del Responsabile Tecnico, delibera e pubblica le modalità per la partecipazione ai vari corsi organizzati dal C.N.A. stesso. L'iter di formazione quindi e il programma di aggiornamento viene disciplinato e deliberato annualmente dal Consiglio direttivo del C.N.A.

PARTE QUARTA TESSERAMENTO

Art. 24 / TESSERAMENTO

Tutti gli appartenenti alle diverse categorie, per svolgere attività di Allenatore o Preparatore Fisico in favore di società partecipanti a manifestazioni della F.I.P., devono essere in possesso della tessera associativa del C.N.A. nonché essere iscritti nell'apposito statino GARE rilasciato dal competente ufficio Federale a ciascuna società che ne abbia fatto richiesta.

La tessera C.N.A. ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal C.N.A. ed approvate dal Consiglio Federale.

L'iscrizione nello statino Gare ha analoga validità eccetto quanto previsto dai successivi Art. 28 e 29.

Art.25/PREPARATORI FISICI/ALLENATORI,ATLETI/DIRIGENTI

Il tesseramento nella duplice attività di Preparatore Fisico e Allenatore, Dirigente e Atleta è consentita solo ed esclusivamente in favore della medesima società salvo quanto previsto dall'Art.64 comma 1 R.E. lett. e, f, g.

Non è consentita l'iscrizione a referto del Preparatore Fisico come Allenatore, Addetto alle Statistiche, Dirigente e Atleta.

Art. 26/ ATLETI – ALLENATORI

Il tesseramento nella duplice qualità di Atleta e di Allenatore o Preparatore Fisico è consentito

solo ed esclusivamente in favore della medesima società salvo quanto previsto dall'art.64 comma 1 R.E. lett. a.

Nella medesima gara l'iscrizione a referto può essere effettuata o come Allenatore o come Atleta.

Art. 27/ 2° ASSISTENTE

Il tesseramento in qualità di 2°Assistente è consentito solo in presenza del 1° Assistente: nei campionati professionistici ai tesserati con qualifica minima di "Allenatore" anche non in esclusiva, nei campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili a qualsiasi tecnico tesserato C.N.A. mentre nei campionati regionali/provinciali e giovanili a qualsiasi tesserato FIP.

Art. 28/ TESSERAMENTO IN FORMA «IN ESCLUSIVA»

Il tesseramento in favore di una società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare.

Il tesseramento « *in esclusiva* » in favore di una società partecipante ai Campionati Nazionali non consente al tesserato C.N.A. di svolgere contemporaneamente, nel medesimo anno sportivo, attività tecnica per una società diversa, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.

La precedente disposizione non si applica agli allenatori tesserati in esclusiva per società che partecipano ai Campionati Nazionali professionistici e non professionistici ed ai preparatori fisici tesserati in esclusiva per le squadre dei Campionati Professionistici, i quali possono essere tesserati anche per le società satellite esclusivamente per l'attività giovanile. Il tesseramento deve essere dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell'anno sportivo.

Art. 29 / TESSERAMENTO IN FORMA «NON ESCLUSIVA»

Il tesseramento in forma « *non esclusiva* » consente al tesserato C.N.A. di svolgere attività tecnica, nello stesso anno sportivo, anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Giovanile Regionale, o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad es: D-D/ J-J).

Art. 30/ RICORSI

Avverso le decisioni C.N.A. in materia di tesseramento è ammesso, con le modalità stabilite dal Regolamento di Giustizia, il ricorso in prima istanza alla Commissione Tesseramento e in seconda istanza alla Corte Federale.

PARTE QUINTA TESSERAMENTO ALLENATORI E PREPARATORI FISICI DI CITTADINANZA STRANIERA

Art. 31 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI

A) I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.

La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di procedibilità:

- sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento;
- venga presentata nel termine previsto per il tesseramento degli Allenatori italiani;
- sia allegata la seguente documentazione:
- autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
- dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
- permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

Il C.N.A. verificata la sussistenza di tutti i predetti requisiti rimette la richiesta ad una Commissione Tecnica Federale, composta dal Presidente del C.N.A. o un suo delegato, da un tecnico C.N.A. nominato dal Consiglio Direttivo C.N.A., e da un tecnico designato dalla Scuola dello Sport (C.O.N.I.), che valuterà, sulla base dei titoli presentati, la loro equivalenza ad una qualifica Italiana.

La valutazione terrà conto delle regole dei rispettivi paesi di provenienza, che dovranno avere una sostanziale corrispondenza con i criteri formativi e di carriera vigenti in Italia e delle qualifiche di cui ai precedenti articoli 16-17-18.

La Commissione può, ove lo ritenga opportuno, far svolgere al richiedente un esame teorico pratico in lingua italiana.

All'esito della valutazione la Commissione delibererà l'accettazione o meno della domanda di tesseramento e, in caso positivo, la qualifica attribuibile.

L'eventuale mancata accettazione della domanda deve essere motivata e può essere impugnata davanti alla Commissione Giudicante Nazionale.

In caso di accettazione della domanda il C.N.A. attribuisce la qualifica riconosciuta dalla Commissione Tecnica, ed il tesseramento avverrà secondo le modalità e nei termini previsti per gli Allenatori italiani.

B) I cittadini stranieri non in possesso di una qualifica di Allenatore possono svolgere l'attività di Allenatore in Italia purché frequentino con esito positivo i corsi di qualificazione previsti dal C.N.A.

C) Viene riconosciuta la qualifica di Allenatore Nazionale a tutti i cittadini stranieri che nel corso degli ultimi dieci anni abbiano operato in qualità di Allenatore capo in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività:

- Allenatore Capo nel Campionato N.B.A. degli Stati Uniti;
- Allenatore Capo nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;

- Allenatore Capo di Rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi TRE posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo o ai Campionati Europei;

Allenatore Capo di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Club organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.

L'Allenatore che abbia i requisiti descritti e che intenda essere tesserato in Italia in base agli stessi deve presentare domanda di tesseramento al C.N.A. La domanda di tesseramento può essere presa in esame solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di procedibilità:

- sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento;
- venga presentata nel termine previsto per il tesseramento degli Allenatori italiani;
- sia allegata la seguente documentazione:
- autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
- dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
- permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è accolta specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

Il C.N.A. accertata la regolarità della domanda attribuisce la qualifica.

Art. 32 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEI PREPARATORI FISICI

I requisiti per il tesseramento dei preparatori fisici sono i medesimi previsti per gli allenatori secondo quanto disposto dal precedente art.31.

Non è necessario presentare la documentazione relativa al citato art.31 lett. C.

Art. 33 / AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'organo a ciò delegato, secondo quanto previsto all'art.31 lett. A e C all'allenatore di cittadinanza straniera e all'art. 31 lett. A al preparatore fisico di cittadinanza, straniera viene riconosciuto, con le limitazioni di cui al precedente Art.24 la qualifica secondo i requisiti previsti negli articoli 28 e 29.

Egli pertanto è obbligato ad osservare le norme previste per gli allenatori e i preparatori fisici italiani in ordine al comportamento deontologico, al codice disciplina, al tesseramento e al rinnovo della tessera C.N.A. e della tessera gare.

Art. 34 / RINNOVO TESSERAMENTO

L'allenatore o il preparatore fisico di cittadinanza straniera già tesserato che intenda continuare a svolgere attività tecnica in Italia deve presentare al C.N.A. la domanda di rinnovo tesseramento entro e non oltre la data di tesseramento stabilita per gli allenatori e i preparatori fisici italiani.

Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra società, unitamente alla domanda, deve essere presentata la documentazione di cui al punto A/3d) dell'art.31.

Trascorso il termine del tesseramento l'allenatore o il preparatore fisico che non abbia presentato la richiesta di rinnovo perde tale diritto.

La sua permanenza nei ruoli è regolata da quanto previsto dal successivo articolo 39.

Art. 35 / RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL TESSERAMENTO

L'allenatore e il preparatore fisico di cittadinanza straniera che, prima della sua scadenza, sia receduto dal contratto può avvalersi dei disposti degli artt.28 e 29.

Art. 36 / CONFERMA DEL TESSERAMENTO

Durante il periodo di efficacia del contratto, l'Allenatore di cittadinanza straniera tesserato in base ai requisiti previsti all'art.31 lett. C, che rinnovi il tesseramento è autorizzato a continuare a prestare la propria opera in favore della medesima società, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata retrocessa nel campionato di serie immediatamente inferiore.

PARTE SESTA

DISCIPLINA, DECADENZA ED INGRESSO NEI CAMPI DI GIOCO

Art. 37 / OBBLIGHI DEI TESSERATI C.N.A.

I tesserati del C.N.A. sono obbligati ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P. e ad uniformare il proprio comportamento al principio generale della lealtà e correttezza,¹ nonché alle norme comportamentali stabilite dal Consiglio Direttivo alle quali tutti i tesserati devono attenersi nell'esercizio della loro attività.

Il Consiglio Direttivo procederà al deferimento al Procuratore Federale dei propri tesserati che contravvengono agli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalle altre norme stabilite dal C.N.A., anche esprimendo valutazioni e svolgendo accertamenti sul rispetto sostanziale del regolamento stesso per quanto attiene la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento, di fatto, dell'attività di Allenatore e Preparatore Fisico.

I tesserati C.N.A. sono obbligati a rinnovare il tesseramento annuale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Il mancato ricevimento della modulistica per il rinnovo non esonera il tesserato dall'adempimento di cui sopra.

Art. 38 / ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A.

Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento C.N.A.:

- I Consiglieri Federali eletti;
- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del C.N.A.;
- I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali F.I.P.;
- I Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali C.N.A.;
- Lo staff tecnico dei Corsi Nazionali;
- Gli Allenatori Benemeriti;
- Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;

- I Formatori Nazionali;
- Gli Allenatori ed i Preparatori Fisici del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto.
- I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT).

Art. 39 / DECADENZA

I tesserati del C.N.A. decadono automaticamente dalla loro qualifica in seguito a:

- dimissioni volontarie.
- comprovati atti in violazione dei principi e delle norme di cui al precedente art.37, sanzionati dagli Organi di Giustizia Federale con squalifica superiore a TRE anni.

Art. 40 / FUORI RUOLO

I tesserati che non pagano la tassa annuale per più di 5 anni sono messi "fuori ruolo".

Gli stessi possono essere riammessi nella qualifica di appartenenza facendone domanda, ed a condizione che versino un importo, a titolo di contributo, pari a quanto previsto per contributi annuali vigente al momento della richiesta maggiorato di 5 volte, oltre alle sovrattasse, ed oltre l'importo dovuto per la tassa annuale di tesseramento, e dopo aver partecipato come uditori al corso relativo alla qualifica in loro possesso (per i tecnici: Allievo Allenatore - Allenatore di Base – 2° anno corso Allenatore – corso Allenatore Nazionale).

Art. 41 / TESSERA DI LIBERO INGRESSO NEI CAMPI DI GIOCO

In relazione alle disponibilità annuali la Segreteria Federale emanerà le disposizioni relative al rilascio delle tessere di libero ingresso dei tesserati C.N.A. nei campi di gioco.

Art. 42 / CONFERIMENTO QUALIFICA PRESIDENTE ONORARIO C.N.A.

Agli Allenatori, non più in attività, può essere conferito dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del C.N.A., la particolare qualifica di " *Presidente Onorario C.N.A.* " in presenza di specifiche peculiarità e motivi di particolare apprezzamento per gli incarichi svolti, e protratti nel tempo, nell'ambito dell'organizzazione della F.I.P., oltre i limiti ed i requisiti indicati dall'art.14 e 15 del presente Regolamento.

Il Presidente Onorario C.N.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del C.N.A..

Il Consiglio Direttivo del C.N.A. può proporre al Consiglio Federale la revoca della qualifica, se già conferita, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico e professionale, e suscettibile di arrecare danno all'immagine della categoria e della F.I.P.

PARTE SETTIMA

RINVIO ALLE NORME FEDERALI

Art. 43 / NORME DI ATTUAZIONE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed al Regolamento Esecutivo.

